

Ente Attuatore:



**CITTA' DI SASSO MARCONI**

Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 - 40037 P.IVA 00529971202  
Telefono 051 843511 Fax 051 840802 Numero verde 800 273218  
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

# Lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino – San Lorenzo in comune di Sasso Marconi

**I° STRALCIO FUNZIONALE  
tratto a monte della ex S.S. Porrettana**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

Denominazione:

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Elaborato:

**12**



### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Comune di Sasso Marconi  
*Arch. Elena De Angelis*



### **IL PROGETTISTA**

Consorzio della Bonifica Renana  
*Ing. Riccardo Rossi*

Revisione:

n° del oggetto

01 13 /12 /2016

02 \_\_ / \_\_ / \_\_

N° progetto: 816/M

Data: dicembre 2016

Nome file: 816\_I\_12\_schema\_contratto.pdf





## **COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)**

### **LAVORI DI REGIMAZIONE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL RIO VERDE TRATTO MONGARDINO – SAN LORENZO IN COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)**

CIG .....  
CUP .....

### **CONTRATTO D'APPALTO**

		<b>Euro</b>
<b>a)</b>	Lavori a base d'asta	270 262,21
<b>b)</b>	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	18 279,90
<b>1)</b>	Totale appalto	288 582,11



## Indice:

<b><u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	4
ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	4
ARTICOLO 4. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.....	4
<b><u>TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
ARTICOLO 5. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	5
ARTICOLO 6. PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	5
ARTICOLO 7. SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.....	5
ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	6
ARTICOLO 10. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	6
ARTICOLO 11. MODIFICHE DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	6
ARTICOLO 12. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.....	7
ARTICOLO 13. RITARDO NEI PAGAMENTI.....	7
ARTICOLO 14. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.....	8
ARTICOLO 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	8
ARTICOLO 16. CONTROVERSIE.....	9
<b><u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
ARTICOLO 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	9
ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.....	9
ARTICOLO 19. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.....	10
ARTICOLO 20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ARTICOLO 21. SUBAPPALTO.....	10
ARTICOLO 22. GARANZIA DEFINITIVA.....	11
ARTICOLO 23. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.....	11
<b><u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....</u></b>	<b><u>11</u></b>
ARTICOLO 24. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	11
ARTICOLO 25. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	11
ARTICOLO 26. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....	11



**CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA**  
**BOLOGNA**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bologna,

Rep. n. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di lavori di regimazione e adeguamento idraulico del Rio Verde tratto Mongardino – San Lorenzo in comune di Sasso Marconi (BO)

Il giorno ....., nella sede del Comune di Sasso Marconi Via/Piazza ..... n. ....

**Fra**

a)- Sig. Dott. .... nato a ..... che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del ....., codice fiscale [.....], che rappresenta nella sua qualità di ..... di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- .....  
nato a ..... il ....., residente in .....,  
via ....., in qualità di .....  
dell'impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,

*(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)*

capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo ..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];  
2- impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];  
3- impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];  
nonché l'impresa .....  
con sede in ....., via .....  
codice fiscale [.....] e partita IVA [.....];  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

**PREMESSO**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. .... in data ....., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ..... per un importo dei lavori da appaltare di Euro ....., di cui Euro ..... oggetto dell'offerta a prezzi unitari e Euro ..... per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
  - che in seguito a ....., con delibera di Giunta Comunale in data ....., oggi ....., sono stati aggiudicati i lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di .....

Euro ....., come di seguito specificato in base all'offerta a prezzi unitari di pari importo, in atti al n. .... del protocollo consortile;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro ..... (diconsi Euro ..... ) di cui:

a)- Euro ..... per lavori veri e propri;

b)- Euro ..... per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura"; per la parte di lavori "a corpo", l'importo complessivo di Euro ..... dei lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in Euro ..... i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai fini del presente contratto, l'appaltatore ha eletto domicilio presso il municipio del Comune di Bologna.

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi sulla fattura.

3. Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.



## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ..... (.....) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

### **Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, comprese le motivazioni di necessità o di pubblico interesse.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari offerti.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

### **Articolo 11. Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia.

### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. All'appaltatore verranno effettuati pagamenti in acconto al maturare di stati d'avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad € ..... al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 45 giorni successivi all'avvenuto

raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui sopra; il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.

2. Il pagamento degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori è subordinato all'acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore ed eventuali subappaltatori interessati dai lavori oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è tenuto altresì a trasmettere:

- a) entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista;
- b) il codice fiscale dei soggetti impiegati dall'eventuale subappaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- c) la documentazione attestante l'avvenuto versamento, da parte dell'eventuale subappaltatore, delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori;
- d) la documentazione attestante l'avvenuto versamento, da parte dell'eventuale subappaltatore, dei contributi previdenziali ed assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni <sup>(i)</sup>, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

5. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

7. Qualora il credito a carico dell'appaltatore sia superiore a € 10.000,00, il pagamento è subordinato alla verifica da parte della stazione appaltante dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e l'ammontare delle somme eventualmente dovute, ai sensi dell'art. 48-bis DPR 602/1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. 40/2008.

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione ; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 81/2008;
- l) essersi trovato, dopo l'aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 o in altre situazioni che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- n) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'esecuzione di movimentazioni finanziarie (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge 136/2010 comporterà la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa legge.

3. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 163/2006. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 6, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui sopra.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti decurtati degli oneri aggiuntivi. Alla data comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

6. Fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 82 e ss. del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

### **Articolo 20. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume, senza alcuna riserva, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

2. L'appaltatore è tenuto ad indicare, in ogni documento contabile, il numero CUP e CIG riferito al presente contratto.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese di cui all'art. 19, comma 2, una clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.

4. L'appaltatore è tenuto ad effettuare gli incassi e i pagamenti attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

### **Articolo 21. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 30% dell'importo del contratto ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda non inferiore ad un terzo di valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

5. Fatti salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il suddetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

*(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2-3 e 5, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

2. Non è ammesso il subappalto.

### **Articolo 22. Garanzia definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per

l'importo di Euro ..... pari al .....% (...../... per cento) dell'importo del presente contratto, al netto dell'IVA.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata automaticamente ed in modo progressivo garantito secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

### **Articolo 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore è altresì responsabile per eventuali danni causati a terzi in corso di esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi valida sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto .....  
..... agenzia/filiale di ..... per importi massimali pari all'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. e di Euro 500.000,00 per la RCT.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari (offerta);
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

### **Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia e in particolare il d.lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010.

### **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi della tariffa parte II art. 1 allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Fatto in unico esemplare, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante  
IL .....

L'appaltatore  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

